



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel 06-68852130/2295 - fax 06-68897359/7451

Ufficio I

Prot. 128-8-49- 2004

**Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza**

OGGETTO: Quesito Ministero dell'Interno- art. 187 codice della strada- Competenza a giudicare.

Con riferimento al quesito in oggetto si formulano le seguenti osservazioni.

La competenza a giudicare dei reati di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza di alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", veniva attribuita, *ratione materiae*, al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 lettera q) del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, con riferimento alla sola ipotesi di cui all'art. 186 cds, ha trasferito la competenza al Tribunale (il nuovo testo dell'art. 186, anche se con un linguaggio poco preciso sotto il profilo "tecnico", recita testualmente al comma 2: "Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale").

La legge da ultimo citata, all'art. 6 (che sostituisce l'art. 187 del codice della strada), dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, all'ipotesi prevista da detta norma si applicano le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2 (arresto fino ad un mese e ammenda da euro 248 a euro 1032).

Il nuovo articolo 187 nulla dispone in ordine alla competenza a giudicare, in quanto, come si è visto, il richiamo al nuovo articolo 186 opera solo sotto il profilo della sanzione applicabile, e pertanto si deve ritenere che il giudice competente a conoscere tale fattispecie contravvenzionale sia ancora il giudice di pace, in base alla normativa sopraccitata.

Orbene, in base a quanto delineato, suscita senza dubbio perplessità che due fattispecie analoghe sotto il profilo sostanziale, e sino ad ora trattate in modo congiunto dal legislatore sotto il profilo della competenza e del trattamento sanzionatorio, siano state diversificate per quanto riguarda la cognizione del giudice competente.

Tuttavia sul punto la lettera della legge è chiara, e, ad avviso di questa Direzione Generale, apparirebbe forzata ogni interpretazione volta ad una completa assimilazione delle due fattispecie al fine di risolvere la questione che stiamo esaminando.

Ed invero, le proposte interpretative del Ministero richiedente non appaiono risolutive e pertanto, si presentano difficilmente accoglibili.

In base alla prima tesi, anche l'art. 187 cds sarebbe attratto dalla cognizione del tribunale, in quanto fattispecie sanzionata con pena detentiva (in virtù del richiamo all'art. 186), non irrogabile, come è noto, dal giudice di pace.

L'argomento sopraillustrato può essere facilmente superato in base al disposto dell'art. 52, comma 2 lett. e) del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la conversione delle pene detentive per i reati (anche delitti) attribuiti alla competenza del giudice di pace. Il tipo di sanzione prevista dall'art. 186 cds anche per l'art. 187 cds, non costituisce pertanto causa decisiva di esclusione della competenza del giudice di pace.

Tuttavia non si può non rilevare al riguardo che se il giudice di pace è tenuto alla conversione della pena detentiva per legge, tale conversione è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale.

In base alla seconda (e contrapposta) tesi, non sarebbe consentito attrarre in via analogica al Tribunale la cognizione del reato di cui all'art. 187 cds, perché in tal modo si avrebbe un'interpretazione normativa a sfavore del reo, dovendosi, sempre secondo l'assunto illustrato, considerare il Tribunale un giudice in qualche modo "più severo" del giudice di pace.

Neanche l'orientamento appena prospettato appare accoglibile, sia perché comporterebbe un'eccessiva forzatura del dettato normativo, sia perché esso legittima in qualche modo l'interprete a compiere un giudizio di "valore" sulle scelte operate dal legislatore in materia di competenza e ad intervenire correttivamente sulle stesse.

Orbene, riassumendo i termini della questione, appare indubbia l'esistenza di una discrasia nel sistema normativo in forza della quale due fattispecie analoghe (peraltro sempre assimilate dal legislatore) sono diversamente disciplinate per quanto riguarda la competenza. La discrasia di cui sopra però non può in alcun modo essere superata in via interpretativa, sia per le ragioni sopra illustrate, sia perché in materia di cognizione appare necessaria una specifica disposizione di legge.

Roma, 17 maggio 2004

Il Direttore Generale
AUGUSTA IANNINI